



Misure cautelari personali Arresti domiciliari

Gli arresti domiciliari sono una **misura cautelare** prevista dall'**art 284 del codice di procedura penale**. L'art 284 cpp stabilisce che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il Giudice prescrive all'imputato di **non allontanarsi dalla propria abitazione** o da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura, di assistenza o da una **casa famiglia protetta**.

Attenzione: Attraverso questa misura pertanto l'imputato subirà una limitazione alla propria libertà personale e sarà costretto a rimanere nel luogo indicato nell'ordinanza del Giudice finché quest'ultimo non disponga diversamente.

Per quali reati

Gli arresti domiciliari possono essere disposti solo nel caso in cui sussistano determinate condizioni. È necessario innanzitutto che sia presente almeno una tra le tre esigenze cautelari previste dal codice di procedura penale.

Queste sono: il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, il pericolo di fuga dell'imputato ed il pericolo di reiterazione del reato. Inoltre gli arresti domiciliari, come detto, costituiscono una misura cautelare ed in particolare una **misura personale coercitiva**.

Attenzione: le misure personali coercitive possono essere disposte solo quando si procede per reati per i quali la Legge prevede la pena dell'ergastolo o la reclusione **superiore nel massimo a tre anni**.

Regole da osservare

Il Giudice con l'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari prescrive anche le **regole** da osservare.

Attenzione: Il soggetto sottoposto alla misura non può allontanarsi dalla propria abitazione, non può ricevere visite né può comunicare mediante mezzi quali il **telefono, whatsapp o social network**, con il mondo esterno, qualora il Giudice disponga espressamente tali limitazioni nell'ordinanza applicativa, altrimenti all'imputato viene data la facoltà di utilizzare internet.

In alcuni casi insieme alla misura coercitiva degli arresti domiciliari può essere disposto anche una particolare modalità di controllo del sottoposto, il cd. **bracciale elettronico**. Si tratta di un dispositivo elettronico che consente di controllare gli spostamenti di una persona. Si deve evidenziare che per disporre il controllo mediante mezzi elettronici quali il bracciale elettronico, **è necessario il consenso** dell'imputato.

Attenzione: in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il Giudice **può disporre la sostituzione della stessa con una più grave**. Ciò significa che nel

caso vengano violate le prescrizioni dettate dal Giudice quest'ultimo potrebbe decidere di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella più grave della **custodia cautelare in carcere**.

Chi effettua i controlli

Il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, **possono controllare** in ogni momento **l'osservanza delle prescrizioni** imposte all'imputato. Ciò significa che le Forze dell'ordine potranno controllare **ad ogni ora della giornata** la presenza in casa o nel luogo in cui va scontata la misura cautelare, suonando al campanello o bussando alla porta.

Attenzione: L'imputato che ingiustificatamente si allontana dal luogo di detenzione commette il reato di evasione di cui all'art 385 cp. L'evaso oltre alla eventuale pena da scontare per il processo in corso, rischia la pena della reclusione da uno a tre anni per il reato di evasione. Per evasione si intende l'allontanamento ingiustificato dalle mura domestiche o dai confini del luogo di detenzione.

Si possono ricevere visite?

Chi si trova agli arresti domiciliari non può in genere, a meno che il Giudice disponga diversamente, comunicare con persone che si trovano fuori dalla sua abitazione. **L'unica eccezione è rappresentata dai familiari conviventi e dall'Avvocato**. Scopo della norma è quella di evitare che l'imputato possa avere contatti con il mondo esterno, così da permettergli di inquinare le prove o commettere nuovi reati.

Quanto possono durare?

La durata massima della custodia cautelare viene indicata dall'art 303 cpp.

- Sei anni se si procede per un reato che prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
- Quattro anni se si procede per un reato che prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni.
- Due anni se si procede per un reato che prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

Attenzione: Il Giudice può disporre la cessazione della misura laddove ritenga che non sussistano più i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari che ne hanno fondato la richiesta. Il Giudice può sempre autorizzare l'imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per esercitare una attività lavorativa oppure espletare una serie di azioni per la regolare vita quotidiana (es, fare la spesa)



Quando si possono chiedere i permessi?

L'imputato può chiedere i permessi in tutti quei casi in cui nessun'altra persona può sostituirlo nell'espletamento di attività necessarie alle proprie esigenze o a quelle dei figli o di persone fragili che con lui coabitano (esempio visita medica, colloquio con i professori) il Giudice su richiesta (presentazione di istanza) può autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo di detenzione per un tempo determinato.

Attenzione: Va specificato che dopo aver espletato l'attività autorizzata l'imputato deve far subito rientro alla propria abitazione.

Differenza: arresti domiciliari e detenzione domiciliare

Da non confondere con gli arresti domiciliari è un altro istituto previsto dal nostro ordinamento: la detenzione domiciliare.

La differenza fondamentale tra i due istituti è rinvenibile nel fatto che, come già evidenziato, gli **arresti domiciliari sono una misura cautelare**. Possono essere disposti dal Giudice durante il processo, prima dell'eventuale sentenza di condanna, quando l'imputato è da considerarsi ancora innocente. La detenzione domiciliare invece interviene in un momento successivo, quando una sentenza di condanna è già stata pronunciata e **può essere richiesta dal condannato al fine di evitare di scontare la pena in un istituto penitenziario**.

Riferimenti legislativi

Art. 284 c.p.p.

Scheda aggiornata 23 11 2023